



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **160** del **16-07-2019**

OGGETTO:VERTENZA COMUNE SALA CONSILINA C/CONSORZIO BACINO SA/3.APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO N.284/2019.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Luglio con inizio alle ore 18:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	SPINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
5	GALLO ELENA	ASSESSORE	Presente
6	GALIANO MICHELE	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con decreto ingiuntivo n.439/2017 del 16/10/2017 a seguito di ricorso R.G. n.1134/2017, notificato in data 30/10/2017, il Tribunale di Lagonegro ingiungeva al Comune di Sala Consilina di pagare al Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA/3 la somma di euro 149.094,40 oltre interessi dalla domanda al saldo delle spese, derivanti dalle fatture emesse per corrispettivi dovuti per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti organici e la trasferimento dei rifiuti indifferenziati;

VISTA la propria delibera n.224 del 5/12/2017 con la quale veniva deciso di proporre opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, per le motivazioni riportate nell'atto deliberativo medesimo, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Francesco Alliegro, di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso;

VISTA la sentenza n.284/2019, pubblicata il giorno 08/7/2019, fatta pervenire dall'avv. Francesco Alliegro in data 09/7/2019, con la quale il Giudice adito ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in parola, dichiarando esecutivo lo stesso e condannando il Comune alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 10.730,00 oltre accessori;

RILEVATO che con la nota suddetta l'avv. Alliegro ha comunicato la necessità di proporre appello, per le motivazioni rappresentate nella nota medesima;

RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre tempestivamente gli atti necessari a consentire la proposizione dell'appello, onde ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del sottostante provvedimento monitorio;

RILEVATO che il Comune intende avvalersi dell'opera prestata dall'avv. Francesco Alliegro anche per la fase di appello, considerato che il predetto legale è a conoscenza della vicenda processuale e del giudizio che ne è seguito in forza dell'incarico precedentemente conferitogli;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47, comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco "12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta" dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "....*l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta*";

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"*;

ATTESO che:

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all’Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall’art.17, comma 1 lett.d) e dall’art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l’assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari Generali n.126(R.G. n.385) del 09/7/2019 con la quale è stato, da ultimo, approvato l’aggiornamento della short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che “*il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....*” ;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, al fine di proporre appello avverso e per la riforma della Sentenza pronunciata dal Tribunale di Lagonegro n.284/2019 per le ragioni espresse nelle premesse;
2. di conferire,per l’effetto e per le motivazioni in premessa enunciate, incarico all’avv. Francesco Alliegro, con studio legale in Padula già incaricato di rappresentare l’Ente nel giudizio di primo grado,con facoltà di proporre ogni utile azione a difesa del Comune medesimo;
3. di dare mandato al Dirigente f.f. Area Affari Generali per la sottoscrizione dell’apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l’affidamento dell’incarico de quo;
4. di fissare in euro Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15%, nonché spese vive documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l’espletamento dell’incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
5. di dare atto che la spesa derivante dall’onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio finanziario 2019;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 10-07-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 15-07-2019

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 17-07-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 16-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 17-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
